

COMUNE DI BARDONECCHIA

(Provincia di Torino)

REPUBBLICA ITALIANA

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
D'INNEVAMENTO PROGRAMMATO NELLE AREE DI MELEZET – LES ARNAUDS E
COLOMION - STAGIONI 2017/2018 – 2018/2019 CON AFFIDAMENTO EVENTUALE
EX ART. 63 C.5 DEL CODICE STAGIONI 2019/2010 - 2020/2021**

CIG 7210627DA0

L'anno duemiladiciassette addì 22 del mese di dicembre in Bardonecchia e nella Casa del Comune. -----

Avanti a me Dott.ssa Marcella DI MAURO Segretario Comunale del Comune di Bardonecchia, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267, si sono costituiti: -----

- da una parte:

il **Comune di Bardonecchia** con sede in Piazza A. De Gasperi, 1 - 10052 BARDONECCHIA (TO), rappresentato dal Dott. Ing. Francesco CECCHINI nato a Susa (TO) il 25/12/1973 codice fiscale CCCFNC73T25L013E nella sua qualità Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune" o "Stazione Appaltante" o "Committente") il quale agisce e stipula non in proprio, ma in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta avente codice fiscale nr.86501270010;

- dall'altra parte:

la **COLOMION S.p.A.**, con sede in Regione Molino, 18 10052 Bardonecchia (TO) codice

fiscale e partita IVA 00483380010 (nel seguito “Società affidataria” o “Appaltatore”), in persona del suo Amministratore Delegato Dott. Nicola BOSTICCO, codice fiscale BSTNCL74L21A651E,

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti, io, Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo. -----

Di comune accordo, le parti sunnominated, che hanno i requisiti di legge, ai sensi dell'art.48 della Legge Notarile, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni. -----

SI PREMETTE

- che con atto n. 102 del 21.09.2017 ad oggetto “Servizio di manutenzione e gestione degli impianti d'innevamento programmato nelle aree di Melezet – Les Arnauds e Colomion - Stagioni 2017/2018 – 2018/2019 - linee di indirizzo ed approvazione capitolato speciale d'appalto.” la Giunta Comunale ha, tra l'altro, deliberato:

“2) Di disporre l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione e manutenzione degli impianti d'innevamento programmato nelle aree di Melezet – Les Arnauds e Colomion per le stagioni 2017/18 e 2018/19, con previsione di eventuale ulteriore affidamento ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021, relativamente agli impianti indicati nell'allegato capitolato d'appalto, mediante conferimento di apposito mandato alla Centrale Unica di Committenza dei comuni dell'Unione Montana Alta Valle Susa.

3) Di disporre che la procedura di gara venga avviata nelle more della concessione del contributo regionale di cui all'art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013 al Comune di Bardonecchia richiesto con le note registrate al prot. 13400 e 13402 del 25.08.2017 (si richiama quanto riportato in premessa in ordine alle motivazioni in merito), relativamente alle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 prevedendo, naturalmente, la riserva circa

l'aggiudicazione solo a seguito della concessione dello stesso e delle eventuali variazioni di bilancio occorrenti per garantire la copertura finanziaria della spesa;”;

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 163 del 22.09.2017 è stato, tra l'altro, dato mandato alla Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione Montana Alta Valle Susa per l'avvio del procedimento finalizzato all'affidamento del “Servizio di gestione degli impianti d'innevamento programmato nelle aree sciistiche di Bardonecchia - Melezet- Les Arnauds (stagioni 2017/2018 – 2018/2019 con possibile eventuale affidamento ex art. 63 c.5 del Codice per le successive stagioni 2019/2020 e 2020/2021)”, mediante procedura aperta ed affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. nr.50/2016 e s.m.i.

- che con Determina Dirigenziale n. 486 del 11.10.2017 la Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva – ha concesso al Comune di Bardonecchia il contributo richiesto ai sensi della L.R. n. 8 del 07.05.2013;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 300 del 07.12.2017 è stato, tra l'altro, disposto di aggiudicare in via definitiva il “Servizio di gestione degli impianti d'innevamento programmato nelle aree sciistiche Bardonecchia (stagioni invernali 2017/2018 – 2018/2019 con possibile eventuale affidamento ex art. 63 c.5 del Codice per le successive stagioni 2019/2020 e 2020/2021)” alla Società COLOMION S.P.A. con sede in REG. MOLINO 18 – 10052 BARDONECCHIA (TO) con un importo offerto di euro 1.821.776,40 oltre € 56.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22%.

Visti il disciplinare, il capitolato speciale di appalto ed i relativi allegati al bando di gara che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come sopra costituite convergono quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto nonché strumento di interpretazione del medesimo ai sensi degli artt. 1362 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 2 – CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

1. Con il presente contratto il Comune di Bardonecchia affida alla COLOMION S.p.A. il servizio di manutenzione e gestione degli impianti d'innevamento programmato nelle aree di Melezet - Les Arnauds e Colomion – Stagioni 2017/2018 – 2018/2019 alle condizioni dettagliatamente descritte nel C.S.A. e relativi allegati di cui in premessa, che definiscono il servizio, le modalità di svolgimento e gli standard specifici di prestazione.

2. Il servizio comprende lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 5 del C.S.A. e di seguito elencate:

- I. effettuare tutte le verifiche e ricognizioni previste dal manuale di manutenzione allegato agli stati di consistenza e prescritte dai manuali di uso e manutenzione rilasciati dalle ditte costruttrici dei singoli componenti (generatori di neve, pompe, compressori, ecc.);
- II. eseguire tutti gli ulteriori interventi di manutenzione, anche se non evidenziati nelle relazioni di cui sopra, che si rendessero necessari nel corso del periodo estivo, nel periodo antecedente l'apertura degli impianti, nonché quelli che si rendessero necessari ad impianti in esercizio;
- III. mettere, prima dell'apertura delle piste, in sicurezza gli impianti di cui all'articolo precedente con materassi, reti e materiali idonei, di proprietà dell'Appaltatore, in modo tale da garantire la sicurezza per gli utenti delle piste;
- IV. effettuare la manutenzione e monitorare regolarmente l'attrezzatura di cui al precedente punto, nonché provvedere alla sua pulizia ed al ripristino a seguito delle neviccate naturali o della produzione della neve con i cannoni stessi. A fine stagione tali

attrezzature dovranno essere rimosse, mantenute e immagazzinate in locali di proprietà dell'Appaltatore;

V. produrre, con gli impianti descritti nel C.S.A. e con le modalità riportate in questo capitolato, non appena si determinino le adeguate condizioni meteorologiche, la neve in quantità sufficiente per garantire la fruibilità e la sicurezza delle piste da sci, garantendo altresì la movimentazione/ della neve prodotta sulla pista (rimanendo in carico al soggetto gestore della pista la battitura definitiva della medesima), utilizzando personale, strutture ed attrezzature proprie.

Tale produzione dovrà avvenire in modo diversificato:

- per le piste chiuse o ancora chiuse al pubblico la produzione potrà avvenire in modo continuativo non appena si determinino le idonee condizioni;
- per le piste aperte al pubblico la produzione potrà avvenire, oltre che nelle ore notturne, anche nelle ore diurne, facendo però in modo che gli sciatori non debbano affrontare situazioni di pericolo le quali in ogni caso faranno capo all'Appaltatore; in ogni caso i mucchi di neve prodotta sul percorso delle piste dovranno essere protetti e segnalati fintanto che non si sarà provveduto alla loro distribuzione sul terreno ed alla successiva battitura.

Resta inteso che l'intera gestione dell'innevamento programmato resterà, quanto a modalità, tempistiche, priorità di intervento sulle aree ecc., ed ai sensi dell'art. 21 della L.R. 2/2009, ad esclusiva discrezione del Gestore delle Piste, unico soggetto qualificato ad autorizzarne l'apertura al pubblico.

Per adeguate condizioni meteorologiche si intendono quelle condizioni di temperatura e umidità continuative, tali da garantire un rendimento normale dell'impianto (2,3 mc di neve ogni mc di acqua), mentre per movimentazione della neve prodotta si intende lo spargimento dei mucchi di neve fino a rendere la superficie della pista pronta per la

battitura standard finale da parte del Gestore delle Piste;

- VI. dare attuazione a tutte le misure necessarie per garantire la maggiore efficienza possibile del servizio, perseguendo in particolare l'obiettivo del risparmio energetico e delle risorse idriche;
- VII. effettuare tutti gli interventi di manutenzione sugli impianti descritti nel C.S.A., in conformità a quanto previsto dal manuale per la manutenzione che le parti dichiarano di conoscere, anche e soprattutto al fine del corretto funzionamento degli impianti stessi;
- VIII. garantire la corretta conservazione degli impianti oggetto del presente contratto, di cui è costituito custode, nonché l'osservanza delle prescrizioni contenute nei disciplinari di esercizio;
- IX. eseguire o far eseguire gli interventi di sostituzione totale o parziale degli impianti non riparabili, posti a carico del Committente secondo quanto previsto all'art. 7 del C.S.A.;
- X. stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni da responsabilità civile legata all'uso degli impianti, con onere di trasmissione della copia della polizza alla Committente; rimane inoltre a carico del gestore dell'impianto l'onere della stipulazione di polizza assicurativa per i rischi connessi alla responsabilità civile nei confronti dei prestatori di lavoro. Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni per responsabilità civile verso terzi o nei confronti dei prestatori di lavoro, che per qualsiasi motivo non fossero coperti dalle suddette polizze assicurative, resteranno comunque a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, purché al medesimo imputabili. L'Appaltatore esonera inoltre espressamente la Committente da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dall'uso degli impianti di proprietà pubblica, fatto salvo per casi discendenti da difetti progettuali e/o costruttivi degli impianti di proprietà

pubblica;

- XI. volturare in capo a se stesso, a propria cura e spese, tutti i contratti per le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, acqua e quant'altro eventualmente necessario, con totale esonero della Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità in merito; in particolare per quanto riguarda la fornitura dell'energia elettrica attraverso contratti e contatori promiscui, intestati al gestore degli impianti in capo alla Colomion s.pa., condivisi con gli impianti di risalita, competerà all'Appaltatore provvedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto e comunque prima dell'inizio dell'attività di produzione della neve, al loro sezionamento e/o alla richiesta di una nuova utenza dedicata. Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico comportasse rilevanti maggiori oneri rispetto a quelli attuali le parti si impegnano a ridefinire il corrispettivo sulla base di tale circostanza;
- XII. trasmettere annualmente al committente copia di tutti i contratti di fornitura attivati;
- XIII. rispettare tutte le disposizioni vigenti e di futura emanazione inerenti la materia oggetto del presente contratto e ad attivarsi per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e quant'altro necessario per la gestione amministrativa degli impianti stessi;
- XIV. garantire che per il funzionamento e l'uso degli impianti si avvarrà di operatori qualificati, in possesso delle necessarie competenze tecniche;
- XV. effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sia agli impianti che agli immobili oggetto del presente appalto, comunicando alla proprietà la priorità degli interventi manutentivi;
- XVI. osservare le modalità di gestione indicate nella relazione di svolgimento del servizio prodotta in sede di gara;

XVII. osservare le modalità di gestione indicate dal Responsabile della sorveglianza e controllo, indicato dal Committente nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia (ing. Francesco Cecchini), il quale per evidenti motivi di responsabilità dovrà recepire le indicazioni del Gestore delle Piste. In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile degli eventuali incidenti occorsi agli sciatori derivanti dallo scontro con gli impianti di cui al presente appalto, restando sollevata l'Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità.

3. Per l'espletamento delle attività soprariportate dovrà essere messa a disposizione la seguente configurazione minima di personale e mezzi, oltre a quanto proposto in sede di offerta in termini di miglioria del servizio:

- n. 2 motoslitte
- n. 3 mezzi battipista (per le movimentazioni);
- n. 1 furgone/fuoristrada per le manutenzioni;
- n. 5 dipendenti nel servizio invernale e n. 3 dipendenti nel periodo estivo per le manutenzioni.

4. Al termine del periodo di affidamento gli impianti ritorneranno nella disponibilità gestionale del Comune.

5. L'appaltatore dovrà inoltre apportare quelle migliorie all'impianto proposte in sede di gara ed oggetto di valutazione nella procedura di aggiudicazione, entro la prima stagione di gestione, pena la risoluzione contrattuale.

ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata dell'appalto viene fissata in 2 anni circa, decorrenti comunque dalla di consegna e con termine stabilito al 31/10/2019, fatto salvo quanto previsto a seguire.

2. La committenza, come già inserito nella documentazione di gara, si riserva inoltre la facoltà prevista all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento

all'affidamento del servizio in oggetto per la gestione degli impianti e produzione di neve per la stagione 2019/2020 e 2020/2021 alle medesime condizioni previste per le stagioni precedenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 del C.S.A. e fatta salva la concessione da parte della Regione Piemonte di idoneo contributo economico ai sensi della L.R. 8/2013 per le suddette stagioni.

ARTICOLO 4 - COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune provvederà a:

- affidare e consegnare all'aggiudicatario, contestualmente alla stipula del presente contratto, gli impianti di innevamento programmato nelle aree sciabili di Melezet/Les Arnauds/Colomion di sua proprietà, attraverso la consegna delle chiavi e la firma degli stati di consistenza evidenziati nelle tavole allegate al CSA, il tutto necessario per l'espletamento dell'attività di gestione degli impianti e di produzione della neve. Il Comune, con documento a latere, provvederà altresì ad acquisire il diritto fare utilizzare all'Appaltatore gli impianti di proprietà privata, garantendo così all'Appaltatore la disponibilità, nell'uso, degli impianti di proprietà di altri soggetti il cui utilizzo risulta necessario per il funzionamento degli impianti di proprietà comunale;
- assumere a proprio carico, relativamente agli impianti di innevamento di cui dianzi citati, gli interventi di sostituzione degli impianti o parti di essi secondo quanto previsto al successivo articolo;
- mantenere a proprio carico gli oneri connessi alle polizze assicurative relative agli impianti di proprietà pubblica contro i rischi dell'incendio, rischi accessori, furto, allagamenti, atti vandalici, fenomeni naturali, con l'esclusione della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile legata all'uso degli impianti medesimi;
- garantire che tutto quanto consegnato sia conforme alle vigenti normative e regolarmente collaudato;

- garantire, al rientro in possesso degli impianti di sua proprietà, con ogni necessario presidio e mezzo antinfortunistico, la messa in sicurezza ed il mantenimento in efficienza dei sistemi di protezione delle apparecchiature per la produzione della neve presenti sulle piste, o in alternativa rimuoverli, al fine di consentire l'utilizzo in sicurezza delle piste anche solo in caso di idoneo innevamento naturale.

**ARTICOLO 5 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PARZIALE O TOTALE DI
COMPONENTI DI IMPIANTO – MODALITA' OPERATIVE.**

1. Sono a carico del Comune, relativamente agli impianti sulle aree di cui al CSA, tutti i necessari interventi di sostituzione degli impianti o parti degli stessi causati da vetust , nonch  da eventi non prevedibili comprese valanghe, fulmini, frane, allagamenti. Gli interventi di sostituzione totale o parziale saranno trattati con la metodologia di seguito specificata:

I. Impianto a riposo o interventi che non rivestono particolare urgenza

Laddove si determinasse la necessit  di eseguire interventi di sostituzione, come sopra definita, durante il periodo di riposo dell'impianto, l'Appaltatore provveder  ad inoltrare al Comune, o a chi per esso, tutti i documenti tecnici ed i preventivi per l'approfondimento tecnico – economico della questione; nei 15 giorni successivi all'inoltro, Il Comune, o chi per esso, verificher  ed eventualmente approver  formalmente l'intervento. Qualora ricorrano le condizioni, il committente provveder  ad emettere idoneo ordinativo di spesa.

II. Impianto in esercizio – interventi di particolare urgenza

Laddove si determinasse la necessit  di eseguire gli interventi di sostituzione di cui sopra, in quanto la loro esecuzione condiziona l'intero sistema sciistico della Stazione, o parte importante di esso, il gestore dell'impianto provveder  ad inoltrare al Comune o a chi per esoa, tutti i documenti tecnici ed i preventivi per l'approfondimento tecnico – economico della questione; nei 2 giorni successivi all'inoltro, il Comune, o chi per esso,

verificherà ed eventualmente approverà l'intervento; fatto salvo che dovranno essere necessariamente approvati gli interventi che non originino da eventi non prevedibili comprese valanghe, fulmini, frane, allagamenti. Qualora ricorrano le condizioni, il Comune provvederà ad emettere idoneo ordinativo di spesa.

Resta a carico dell'appaltatore l'apporto delle migliorie agli impianti proposte in sede di gara da realizzarsi nei termini di cui all'ART. 5 del C.S.A.

ARTICOLO 6 - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' E MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

1. L'affidamento, che si svolge in piena autonomia organizzativa, non comporta subordinazione gerarchica né rispetto di orari d'ufficio e non determina costituzione di alcun rapporto dipendente.
2. L'affidatario sarà coordinato, per l'esecuzione del suo incarico, dal Responsabile dell'Area Tecnica o suo delegato.

ARTICOLO 7 – ESONERO DI RESPONSABILITA'

1. Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità conseguente al rapporto di lavoro instaurato dall'affidatario ed a danno di terzi, in relazione alle attività oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 8 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Comune effettua le attività di controllo attraverso verifiche in itinere, attuando le più opportune procedure di valutazione in modo da garantire gli standard quantitativi e qualitativi fissati e il raggiungimento degli obiettivi previsti.
2. Il Comune si riserva pertanto la facoltà di nominare ed inserire a suo insindacabile giudizio nell'accordo con l'Affidatario il soggetto, che potrà avvalersi di collaboratori, al quale saranno affidati i compiti di effettuare la sorveglianza ed il controllo del servizio. A tale soggetto dovrà essere permesso l'accesso a tutti gli impianti oggetto di concessione.

ARTICOLO 9 - COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Sulla base delle condizioni economiche stabilite in attuazione dei provvedimenti citati in premessa e nel disciplinare tecnico il corrispettivo complessivo, così come quantificato forfetariamente dalla Regione Piemonte (vedi Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 99-5528 del 03.08.2017; Determina Dirigenziale – Settore Turismo – n. 392 del 07.08.2017 e relativi allegati; Determina Dirigenziale – Settore Turismo – n. 486 del 11.10.2017 e relativi allegati), per la durata del presente affidamento viene fissato in € 1.821.776,40 oltre € 56.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.878.176,40 oltre IVA 22%, come risultante dal verbale delle operazioni di gara redatto in data 07/11/2017.

2. Il corrispettivo viene suddiviso per stagioni invernali, considerando quindi l'importo di € 939.088,20 per ogni stagione, e sarà corrisposto in 2 o 3 rate (come meglio precisato a seguire) a seguito dell'erogazione dell'acconto del contributo da parte della Regione e previa apposita rendicontazione, da parte dell'affidatario, da produrre entro il 31 gennaio (per la gestione degli impianti fino al 31 dicembre precedente) ed entro il 30 luglio di ogni anno relativamente a primi mesi invernali dell'anno in corso: alla seconda rata sarà detratto il corrispettivo previsto per la manutenzione estiva/autunnale degli impianti, da effettuarsi ai fini della produzione di neve nella stagione successiva, forfetariamente definito nella percentuale del 10% dell'intero importo stagionale previsto, corrispettivo che sarà pagato (3° rata) previa presentazione di apposito rapporto sulle manutenzioni estive/autunnali entro il 31 ottobre e previa presentazione di regolare fattura. All'appaltatore potrà essere riconosciuto il pagamento anticipato del suddetto importo contestualmente alla seconda rata secondo le modalità previste all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

3. Si riporta a seguire il prospetto dei pagamenti:

Stagione 2017/2018 (€ 939.088,20 + IVA 22%):

- 1° rata pari al 30% dell'intero importo stagionale, ossia per €; 281.726,46 + IVA 22%
- 2° rata pari al saldo rimanente stagione con detrazione del 10 % (fatto salvo quanto riportato in precedenza relativamente al pagamento in acconto), ossia per € 563.452,92 + IVA 22%
- 3° rata (eventuale) pari al 10% dell'intero importo stagionale, ossia per € 93.908,82 + IVA 22%

Stagione 2018/2019 (€ 939.088,20 + IVA 22%):

- 1° rata pari al 50% dell'intero importo stagionale, ossia per € 469.544,10 + IVA 22%;
- 2° rata pari al saldo rimanente stagione con detrazione del 10 % (fatto salvo quanto riportato in precedenza relativamente al pagamento in acconto), ossia per € 375.635,28 + IVA 22%
- 3° rata (eventuale) pari al 10% dell'intero importo stagionale, ossia per € 93.908,82 + IVA 22%;

4. I corrispettivi soprariportati comprendono la manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti durante le stagioni estive/autunnali (stagioni 2018 e stagioni 2019) e quindi anche l'allestimento ed approntamento degli impianti finalizzata all'attivazione del sistema di produzione di neve per la successiva stagione invernale.

5. Nel caso il committente intenda procedere ai sensi dell'art. 3 comma 4 del CSA, ossia estendere l'oggetto del contratto ai circa 430 m di dorsali attualmente non compresi nel calcolo del corrispettivo e sulla base delle disponibilità finanziarie dell'ente, i corrispettivi dianzi riportati saranno integrati come definito allo stesso comma: in tal caso si procederà successivamente ad integrare il presente contratto con apposita appendice.

6. Si precisa che l'erogazione del corrispettivo (sia di spettanza regionale sia comunale) è comunque subordinato all'approvazione dei rendiconti da parte dei competenti servizi

regionali, in ragione dei criteri di erogazione e rendicontazione stabiliti dalla D.D. 7 agosto 2017 n. 392 e di ogni altra eventuale disposizione normativa a riguardo.

7. La Società dichiara di prendere atto ed accettare le condizioni di erogazione del contributo senza riserva alcuna.

8. Si da atto che alla data attuale non risulta ancora pervenuta la documentazione inerente l'informazione antimafia richiesta il 7.11.2017 (protocollo BNDA PR_TOUTG_Ingresso_0136109_20171107) e che il presente contratto viene sottoscritto in pendenza dell'acquisizione della medesima ai sensi e per gli effetti dell'art 92 commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

In ogni caso il compenso verrà erogato solo quando perverranno le informazioni circa l'insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui al citato articolo 92 ovvero di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. In caso di mancato possesso anche solo di uno dei requisiti richiesti il compenso in oggetto non potrà essere erogato e la Società Colomion S.p.A. non avrà nulla a pretendere.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'affidatario è responsabile verso la committenza, per quanto riguarda il buon funzionamento del servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso.

2. L'affidatario inoltre, resta responsabile nei confronti della committenza dell'esatto adempimento di tutte le disposizioni ricevute, di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal disciplinare tecnico e si obbliga a tenerla sollevata ed indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza del presente contratto.

3. L'affidatario è responsabile della messa in sicurezza degli impianti di innevamento e dei generatori di neve ai sensi dell'art.21 della L.R. n.2 del 26/01/2009 e s.m.i. durante il

periodo di apertura all'esercizio delle piste. Per lo svolgimento di tale attività dovrà essere dotato in proprio di tutto il materiale necessario (reti, materassi, ecc.) e delle professionalità idonee e qualificate.

4. L'Appaltatore resterà unico responsabile per quanto riguarda eventuali danni causati alla Società che gestisce degli impianti di risalita e al Gestore delle Piste, derivanti da un non corretto adempimento a tutti gli obblighi sottoscritti nel Contratto per la gestione per gli impianti di innevamento.

ART. 11 - PERSONALE

1. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

2. Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro; a tal fine ogni tre mesi fornirà alla committenza copia delle ricevute relative al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale impiegato.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, accertata dalla committenza o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stessa committenza comunica all'Appaltatore e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

4. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale

sospensione o ritardo di pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla committenza, né a titolo di risarcimento di danni.

5. La committenza, si riserva anche la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione dell'Appaltatore dalle future gare in caso di grave violazione degli obblighi contrattuali assunti in materia di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 12 - SORVEGLIANZA E CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMITTENZA

1. Il Comune si riserva la facoltà di nominare ed inserire a suo insindacabile giudizio nell'accordo con l'Affidatario il soggetto, che potrà avvalersi di collaboratori, al quale saranno affidati i compiti di impartire eventuali disposizioni, effettuare la sorveglianza ed il controllo del servizio. A tale soggetto dovrà essere permesso l'accesso a tutti gli impianti oggetto di concessione.

ART.13 - RESPONSABILITA' CIVILE E SPESE LEGALI

1. Ogni responsabilità per atti e fatti inerenti o conseguenti alla gestione del servizio graverà esclusivamente sull'Appaltatore.

2. I risarcimenti, i rimborsi e le spese legali che risultassero a carico della committenza per fatto e colpa dell'Affidatario, saranno addebitate al medesimo.

ART.14 – ASSICURAZIONI

1. Con riferimento a quanto previsto all'art. 13 del CSA l' Affidatario ha prodotto le seguenti assicurazioni:

Polizza R.C.T. n. 1/56440/60/763567614/19 costituita in data 21/12/2017 con la soc. UnipolSai Assicurazioni Spa per un massimale di euro 10.000.000,00 (diecimilioni) unico per sinistro;

Polizza RCO 1/56440/60/763567614/19 costituita in data 21/12/2017 con la soc. UnipolSai Assicurazioni Spa per un massimale di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) unico

per sinistro con il limite di euro 2.000.000,00 (duemilioni) per ciascun prestatore di lavoro e parasubordinato.

2. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Affidatario.

3. La polizza sarà mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'affidamento, dalla data di effettivo avvio del servizio fino alla data di scadenza del contratto.

4. La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo dell'affidamento; a tale proposito, l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare al Comune, mediante lettera raccomandata, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento dell'Affidatario.

5. L' Affidatario è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Comune si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la committenza ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime. Del pari, la committenza ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all' Affidatario in occasione del primo pagamento.

ART.15 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

1. L' Affidatario ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 187.817,64, in misura pari al 10 per cento dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria n. 460011634730 del 22.12.2017 costituita con la soc. Unicredit Spa.

2. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della committenza qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la committenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

3. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

4. L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere subappaltato come dichiarato dall'affidatario in sede di offerta.

ART.17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti.

2. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della committenza al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART.18 - PENALITA'

1. Per la contestazione di anomalie imputabili all'Affidatario, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio, e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il

Comune applicherà una penale da € 500,00 (cinquecento/00) a € 2.000,00 (duemila/00), in relazione all'entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione fideiussoria definitiva, e di affidare l'appalto ad altra Società.

2. Le penali accumulate verranno scalate dalle rate che il Committente dovrà versare all'affidatario.

3. Tutto quanto sopra, compresa l'applicazione delle penali, dovrà comunque essere stato oggetto di formale contestazione scritta e messa in mora, anche al fine di consentire in caso di disaccordo l'accertamento giudiziari di quanto contestato, all'ottenimento del quale si potrà dar seguito all'applicazione delle penali o quant'altro.

4. Per tutto quanto non riportato si applica quanto previsto all'art. 113 bis del Codice dei contratti: in caso di ritardi nell'esecuzione del servizio conseguenti a formali richieste del Committente si applicherà una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto i termini impartiti, cumulabile alle penali di cui al comma 1.

ART.19 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il contratto potrà essere risolto dalla parte non inadempiente nei seguenti casi:

- Fallimento dell'Appaltatore o dei suoi aventi causa
- Grave inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi previsti dall'art. 2
- Mancato pagamento da parte del Committente anche di una sola rata del corrispettivo nel termine di 180 giorni dalla sua scadenza; in tale ipotesi di inadempimento l'appaltatore potrà comunque sospendere il servizio purché tale sospensione non operi nel periodo di apertura delle piste.
- Ogni altro caso previsto dalla legge.

2. La risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte dell'Appaltatore delle proprie controdeduzioni.

3. In caso di risoluzione la cauzione prestata dall'Appaltatore dichiarato decaduto verrà incamerata dalla committenza.

4. La committenza si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la committenza, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art.80 del Codice dei contratti;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della committenza.

5. In caso di risoluzione del presente contratto l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla committenza tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Tutto quanto sopra dovrà comunque essere stato oggetto di formale contestazione scritta e messa in mora, anche al fine di consentire in caso di disaccordo l'accertamento giudiziari di quanto contestato, all'ottenimento del quale si potrà dar seguito alla risoluzione.

ART.20 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia) e s.m.i. a cui si fa integrale rinvio. CIG N. 7210627DA0.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della suddetta legge, l'Appaltatore ha comunicato in sede di gara gli estremi identificativi del "conto corrente dedicato", nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso.

ART.21- FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

ART.22 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

1. Per quanto non è contemplato nel presente contratto, si fa rinvio al C.S.A. e relativi allegati, alle leggi e regolamenti in vigore.

ART.23 – DOCUMENTAZIONE

1. Sono documenti facenti parte integrante del presente contratto e sono di seguito espressamente richiamati, benché non materialmente allegati:

1. Capitolato Speciale d'Appalto;
2. Proposta tecnico organizzativa ed economica dell'appaltatore presentata in fase di gara;
3. Stato di consistenza degli impianti;
4. Planimetria aree sciabili – impianti innevamento programmato;
5. N. 3 elaborati per la sicurezza;
6. N. 2 Manuali di manutenzione impianti;
7. Determinazione nr. n. 300 del 07.12.2017 a firma del Responsabile Area Tecnica
8. Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_9001993 con scadenza

20.04.2018;

2. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili.

ARTICOLO 24 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO

FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc...) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai sensi dell'art.139 del D.P.R. nr.207/2010 sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa II allegata al D.P.R. 26/04/1986 nr.131.

4. L'I.V.A., alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

6. L'affidatario dovrà rimborsare, conformemente a quanto indicato nel disciplinare di gara, le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicità del bando di gara per la fornitura in oggetto.

E, richiesto io Segretario comunale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto parte da persona di mia fiducia parte da me mediante strumenti informatici su nr.23 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 07/03/2005 nr.82 denominato Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art.14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - Dott.

Ing. Francesco CECCHINI

(firmato digitalmente)

L'AFFIDATARIO COLOMION S.P.A. - Dott. Nicola BOSTICCO

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE - D.ssa Marcella DI MAURO

(firmato digitalmente)